



COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis

Piazza Municipio, n° 1 - 09070 - Norbello - Tel. 0785/51991 - Fax 0785/51348 - P.I. 00077710952

Prot.

ORDINANZA N. 29 DEL 14/11/2011: CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A CONSENTIRE IL RICORSO TEMPORANEO A SPECIALI FORME DI GESTIONE DEI RIFIUTI, IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 29/07/2009 venivano trasferite dal Comune di Norbello all'Unione dei Comuni del Guilcer le funzioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle attività ad esso connesse.
- L'unione dei Comuni del Guilcer stante la necessità di procedere alla predisposizione degli atti tecnico-amministrativi relativi alla procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 54 del D.Lgs 163/2006, non ha potuto avviare il nuovo servizio di igiene ambientale.

CONSIDERATO che a far data dall'1/10/2010, il Comune ha dovuto garantire la continuità del servizio di igiene ambientale al fine di evitare gravi pericoli per la salute pubblica.

VISTA la nota prot. 2064 dell'8/04/2011, attraverso la quale la soc. SITEK srl ha declinato la proposta di ulteriori proposte di proroga per effetto del quale, viste le interpretazioni giurisprudenziali rese sul punto, la proroga stessa viene equiparata all'affidamento diretto senza gara, e come tale impeditiva della partecipazione per l'affidatario ad altre gare.

RITENUTO di non poter ignorare le motivazioni che, alla luce della disposizione contenuta nell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, hanno fondato il diniego alla richiesta di gestione in proroga del servizio da parte della SITEK srl, in quanto, alla luce dell'interpretazione espressa in giurisprudenza circa l'assimilazione della gestione in regime di proroga all'affidamento diretto del servizio senza gara, è ben comprensibile la posizione assunta dalla suddetta società (vedasi TAR Veneto 2906/2010).

CONSIDERATO che la Provincia di Cagliari ha dato un indirizzo ben preciso, col quale invita le Amministrazioni Pubbliche a non procedere all'affidamento di servizi a lungo termine fino alla definizione del Nuovo Piano Regionale, ad oggi, non aggiornato, in quanto, nel caso in cui il Piano regionale dovesse contenere prescrizioni e/o indicazioni che si pongono in netto contrasto con quelle previste nel Capitolato, l'attuale sistema di organizzazione del servizio dovrebbe essere modificato in relazione alle prescrizioni contenute nel Piano, con conseguente aggravio di costi per l'Amministrazione Comunale.

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n°267/00 che stabilisce che " *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.....*"

VISTO l'art. 191 del D.Lgs n° 152/2006 a norma del quale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in

deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso senza creare pregiudizio alla pubblica salute per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico – sanitaria.

RILEVATO pertanto che ricorrono eccezionali ed urgenti di tutela igienico – sanitaria ed ambientale, per cui si deve assicurare la continuità del servizio nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del pubblico servizio nel rispetto della normativa vigente in materia e che non può essere imputato a questa Amministrazione Comunale alcun ritardo nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio:

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152.

ORDINA

In via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave e irreparabile pregiudizio e danno alla pubblica salute, nonché, l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale e igienico sanitaria, alla società SITEK SRL con sede legale in Cagliari in Via Nuoro 76/B, in persona del Legale Rappresentante, di effettuare i servizi di igiene ambientale come descritti negli atti di cui al contratto rep. n. 8/04 del 7/07/2004, per il periodo di *mesi sei a decorrere dal 20/10/2011*, fermo restando che laddove le procedure di aggiudicazione da parte dell'Unione dei Comuni del Guilcer dovessero definirsi prima della predetta data, SITEK srl consentirà il subentro nel servizio nuovo aggiudicatario senza che al riguardo possa avanzare pretesa alcuna.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune e trasmessa per opportuna conoscenza e applicazione puntuale:

- Alla Ditta SITEK srl con sede in Via Nuoro n. 76/B – CAGLIARI;
- Al Responsabile della Polizia Municipale – SEDE;
- All'Unione dei Comuni del Guilcer;

Si invia copia della presente:

- Al Prefetto della provincia di Oristano;
- Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
- Al Ministro dell'Ambiente;
- Al Ministro della Sanità;

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

IL SINDACO

(f.to Dott. Antonio Pinna)